

Codice A1618A

D.D. 25 agosto 2022, n. 445

L.r. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per la realizzazione dell'impianto di noccioleto in terreni boscati nel Comune di Mondovì (CN), in località Bricchetto - Proponente: Azienda Agricola Giuanin Dur Bricchet di Forzano Emanuele.



ATTO DD 445/A1618A/2022

DEL 25/08/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.r. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per la realizzazione dell'impianto di noccioleto in terreni boscati nel Comune di Mondovì (CN), in località Bricchetto - Proponente: Azienda Agricola Giuanin Dur Bricchet di Forzano Emanuele.

Preso atto che:

- con istanza ai sensi della legge regionale 09/08/1989 n. 45, pervenuta per tramite della Città di Mondovì al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – A1816B in data 17/12/2021 (Prot. n. 59934), l' Azienda Agricola Giuanin Dur Bricchet di Forzano Emanuele (nella persona del rappresentante legale, Sig. Forzano Emanuele) ha richiesto di effettuare modifiche/trasformazioni d'uso del suolo nel Comune di mondovì (loc. Bricchetto), in zona sottoposta a Vincolo per scopi idrogeologici, sui terreni censiti a catasto al F. 29, mappali nn. 360, 361, 362, 364, 366, 367, 368, 369, 375, 378, 379, 380, 622, 623, 624, 625, 626, 627;

- l'intervento comporta la realizzazione dell'impianto di noccioleto su una superficie pari a 15.155 mq in terreni boscati ed interessati da Robinieti e Boscaglie di invasione; non sono previsti movimenti terra (ovvero potranno essere effettuate solamente ordinarie operazioni agronomiche quali aratura profonda e fresatura);

- all'istanza sono allegati i seguenti elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati:

- > documentazione comprovante il pagamento dei diritti di istruttoria
- > relazione tecnico-forestale
- > relazione geologica
- > documentazione fotografica
- > progetto definitivo con tavole grafiche
- > estratti del PPR e del PRGC
- > copia del contratto d'affitto dei terreni oggetto d'intervento

- per le vie brevi (e-mail), è pervenuta la documentazione atta a giustificare l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa al provvedimento autorizzativo.

Tenuto conto che:

- a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 45/1989 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), che rimane comunque deputato all'espressione del parere geologico, secondo quanto disposto della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

- in data 29/07/2022 (ns. Prot. n. 34556) è pervenuto al Settore scrivente il parere autorizzativo favorevole da parte del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), nel quale si precisa che a seguito dell'istruttoria complessiva effettuata, l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, nonché si forniscono specifiche prescrizioni che verranno riportate più avanti nel dispositivo della presente Determinazione;

- verificato che, come indicato nella relazione tecnico-forestale, l'intervento prevede la trasformazione complessiva di 15.155 mq, tutti boscati, afferenti in parte alla categoria forestale dei Robinieti ed in parte alle Boscaglie di invasione;

- a seguito dell'istruttoria svolta, considerato che gli interventi previsti risultano compatibili con le condizioni di equilibrio idrogeologico, si ritiene autorizzabile l'intervento con specifiche raccomandazioni, secondo quanto espressamente indicato nel già citato parere autorizzativo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B);

- vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore, e ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo;

- come già precedentemente indicato, la superficie boscata oggetto di trasformazione è stata valutata in sede progettuale in 15.155 mq afferenti alle categorie forestali dei Robinieti e delle Boscaglie di invasione; pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 7, lettera c), della L.r. 4/2009, così come modificato dall'art. 84, 3^a comma, della L.r. 25/2021, l'intervento di trasformazione boschiva in parola non è soggetto agli obblighi di compensazione, in quanto l'area boscata afferisce alle categorie forestali dei Robinieti e delle Boscaglie di invasione;

CONSIDERATO che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

VERIFICATO che l'imposta di bollo è stata assolta come da documentazione agli atti (Marca da bollo n. 01180026331440 del 16/08/2022 per il provvedimento autorizzativo);

DATO ATTO che il procedimento non si è concluso nei termini previsti a causa della

riorganizzazione delle strutture regionali in corso, secondo quanto disposto con la D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

Conclusa l'istruttoria di rito, considerato che dall'esame degli elaborati progettuali sopra richiamati, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza, non sono emersi elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- VISTA la legge regionale 09/08/1989, n. 45 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 17 della legge regionale 08/07/2008, n. 23;
- VISTA la legge regionale 29/10/2015, n. 23;
- VISTA la Circolare n° 3/AMB del 10/09/2018;
- VISTO l'art. 19 della legge regionale 10/02/2009 n. 4 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. 03/04/2018 n. 34;

determina

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 09/08/1989 n. 45, la ditta Azienda Agricola Giuanin Dur Bricchet di Forzano Emanuele (nella persona del rappresentante legale, Sig. Forzano Emanuele), ad effettuare movimenti terra volti alla realizzazione dell'impianto di un nocciolo su una superficie pari a 15.155 mq, interamente boscati ed interessati da Robinieti e Boscaglie di invasione; l'intervento in parola, che non prevede l'effettuazione di movimenti terra (ovvero potranno essere effettuate solamente ordinarie operazioni agronomiche quali aratura profonda e fresatura), è sito in località Bricchetto, nel Comune di Mondovì, sui terreni censiti a catasto al F. 29, mappali nn. 360, 361, 362, 364, 366, 367, 368, 369, 375, 378, 379, 380, 622, 623, 624, 625, 626, 627. Dovranno essere rispettati scrupolosamente il progetto allegato all'istanza e le successive integrazioni che si conservano agli atti, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di seguito impartite.

Prescrizioni specifiche riportate nel parere autorizzativo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B):

1. i confini dell'intervento dovranno essere mantenuti ad almeno 10 metri del ciglio attuale di sponda del Torrente Brianzola e ad almeno 4 metri dal ciglio attuale di sponda del Rio Rifreddo (che non saranno oggetto di trasformazioni del suolo, mantenendo la vegetazione esistente), econ riferimento alla documentazione integrativa ("Carta di Progetto" Maggio 2022);

2. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto e realizzata la regimazione delle acque come prevista (in particolare la canaletta a monte del cambio di pendenza verso il T. Brianzola sui mappali 380 e 378);

3. gli scarichi finali della regimazione delle acque dovranno confluire nel sistema esistente, senza arrecare alcun aggravio dello stesso, che dovrà essere verificato nella sua perfetta efficienza nel tempo; in caso di problematiche legate a tali aspetti sarà cura dei soggetti autorizzati prevedere le opportune sistemazioni necessarie;

4. verrà mantenuta la morfologia attuale senza necessità di movimenti terra, esclusi quelli legati alla trasformazione del bosco esistente: potranno quindi essere eseguiti operazioni di aratura profonda (non oltre 80 cm di profondità) e di fresatura; non potranno essere eseguiti: la rippatura profonda, lo scasso, movimenti terra comportanti livellamenti con scavi e riporti;

5. tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;

6. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali, realizzando le opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti;

Prescrizioni di carattere forestale:

1. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale (L.r. 4/2009 art. 13);

2. durante i lavori di taglio non dovranno essere depositati materiali nei pressi degli impluvi;

3. il taglio degli alberi e la relativa asportazione delle ceppaie dovranno essere limitati allo stretto indispensabile.

Prescrizioni di carattere generale:

1. dovrà essere comunicata, al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Mondovì, la data di fine lavori; alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato, alle integrazioni prodotte e alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, nonché la documentazione fotografica delle varie fasi lavorative;

2. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;

3. il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l'intervento quando previsto dalle norme vigenti;

4. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione

regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento; è fatto obbligo al soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto e spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, previa autorizzazione di questo Settore qualora risulti necessario realizzare nuovi manufatti per l'esecuzione di lavori di manutenzione, anche di carattere temporaneo;

4. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.r. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico;

5. i lavori dovranno essere eseguiti entro **36 mesi** dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Vista la finalità dell'intervento di valorizzazione agro-silvo-pastorale, ai sensi dell'art. 8 (Cauzione) comma 2, della L.R.45/89 e s.m.i., il proponente è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale, e ai sensi dell'art. 9 (Rimboschimento) comma 4, lett. a) della stessa legge regionale, è altresì esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

Visto quanto indicato in premessa, ai sensi dell'art. 19, comma 7, lettera c), della L.r. 4/2009, così come modificato dall' art. 84, 3^a comma, della L.r. 25/2021, l'intervento di trasformazione boschiva in parola non è soggetto agli obblighi di compensazione, in quanto l'area boscata afferisce alle categorie forestali dei Robinieti e delle Boscaglie di invasione.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento al D.Lgs. 42/2004, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

L'istante deve - in ogni caso - sottomettendosi in via prioritaria ad ogni altra disposizione di legge in materia ambientale-paesaggistica ed urbanistico-edilizia di spettanza di altri enti, in primo luogo osservando gli atti amministrativi prodotti dal Comune entro cui si attua l'intervento.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Si precisa che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale, ed esula pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Con nota indirizzata al Settore Tecnico Piemonte Sud – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Mondovì dovranno pervenire la *comunicazione di inizio lavori* e successivamente la *relazione di fine lavori* volta ad attestare la corretta esecuzione degli interventi e la rispondenza di quanto realizzato con il progetto, le relative integrazioni e le prescrizioni

impartite, contenente il collaudo o certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo